REGOLAMENTO (CE) N. 2645/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
relativo alle domande di titoli di importazione «ACP» per i prodotti di cui al codice NC 1007 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 [3],

visto il regolamento (CEE) n. 2809/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [4],

(1) considerando che la Commissione è tenuta a fissare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti qualora questi superino il quantitativo previsto nel contingente anno;

(2) considerando che le domande di titoli presentate il 13 dicembre 1999 vertono su 11 555 tonnellate e che il quantitativo massimo è pari a 4 763 tonnellate con un dazio doganale ridotto del 60 %; che occorre quindi fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titolo di importazione presentate il 13 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo d'importazione nel quadro del contingente «ACP» per le importazioni di sorgo di cui al codice NC 1007 00 90 a dazio doganale ridotto del 60 %, presentate il 13 dicembre 1999 e comunicate alla Commissione, sono accolte applicando ai quantitativi in esse indicati il coefficiente di 0,412203.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
[3] GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.
[4] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 41.